

## **Accesso ad atti inerenti procedimento di accesso civico generalizzato**

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 febbraio 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e delle Onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli articolati fatti di seguito esposti.

Il sig. ... ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta al Cerimoniale di Stato e finalizzata ad ottenere informazioni relative alla concessione dell'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana all'Avvocato ...

A tale istanza l'Ufficio ha risposto con l'adozione di un provvedimento di diniego - basato sul presupposto giuridico del DPCM 27.06.2011 n. 143 - nelle cui more è pervenuta una segnalazione/opposizione spontanea dell'Avv. ...

Con una seconda istanza di accesso civico, il Sig. ... richiedeva copia della opposizione spontanea presentata dall'Avv. ..., richiamata nel provvedimento di diniego.

L'Ufficio, ha inoltrato tale richiesta di accesso al controinteressato che ha prodotto la propria opposizione.

L'Ufficio del Cerimoniale, operando un bilanciamento degli interessi, ha ritenuto di non ostendere la segnalazione/opposizione spontanea dell'avv. ..., perché contenente informazioni strettamente personali che riguardano la sfera privata, estranee al raggiungimento dell'interesse pubblico, tutelato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 che mira a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e a "promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Successivamente l'Avv. ... ha fatto pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, una istanza di accesso documentale (motivata dalla necessità di tutelarsi ove venisse accertato l'eventuale trattamento indebito dei dati personali e o professionali) per prendere visione/ottenere copia di tutte le istanze, esposti, segnalazioni trasmesse dal Sig. ... alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto richieste di dati relativi allo stesso Avv. ... e degli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito. Conseguentemente la Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha trasmesso tale nota all'Ufficio del Cerimoniale "per gli eventuali adempimenti di competenza".

Il Sig. ..., a sua volta, ha avanzato analoga istanza ai sensi dell'art. 10, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per ottenere *"l'ostensione di tutti gli atti del procedimento avviato da questo ufficio a seguito della sua prima istanza di accesso civico del 22 ottobre 2017"* ed in particolare della segnalazione spontanea dell'Avv. ... .

L'Ufficio del Cerimoniale si è pertanto rivolto alla Commissione per l'accesso per chiedere se, nelle ipotesi prospettate, debba dirsi prevalente il diritto d'accesso o la tutela della riservatezza invocata dagli interessati nelle proprie istanze.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, preliminarmente, conferma l'inammissibilità della richiesta di accesso avente ad oggetto gli atti relativi alla attribuzione della onorificenza: ciò in virtù della considerazione che l'attribuzione delle onorificenze è un atto discrezionale e rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica e, come tale, è insindacabile. Da un punto di vista normativo l'esclusione dell'accesso documentale di tutti gli atti relativi al conferimento di onorificenze è stata espressamente prevista dal DPCM 27.06.2011 n. 143.

La legittimità di tale diniego è stata confermata dal Garante della Privacy cui la questione è stata sottoposta dal Responsabile della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso la Commissione, semplificando l'articolata vicenda esposta, osserva che la questione proposta verte, in sostanza, sulla accessibilità o meno degli atti endoprocedimentali delle rispettive procedure d'accesso, attivate da entrambi i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, la Commissione osserva che l'ostensione degli atti *de quibus* rientra negli obblighi procedimentali dell'amministrazione la quale, a prescindere dalla presentazione di una specifica istanza in tal senso, è tenuta a trasmettere la richiesta d'accesso ricevuta al soggetto controinteressato il quale deve poter presentare motivata opposizione all'accesso richiesto nonché poter contraddire nel procedimento instauratosi; ciò anche con riferimento agli atti successivi del medesimo procedimento (controdeduzioni, memorie successive ecc.)

Il diritto di ciascuno degli istanti ad accedere agli atti prodotti dal soggetto controinteressato - e viceversa - nell'ambito delle rispettive procedure d'accesso deve dirsi certamente sussistente anche sulla considerazione che tale diritto d'accesso si configura quale "endoprocedimentale", come tale previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Sulla scorta di tale previsione, qualora l'istante manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridico-soggettiva, l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Né, in tale ipotesi, possono venire in rilievo profili di riservatezza che, nella comparazione tra gli opposti interessi coinvolti, possano far recedere il diritto d'accesso stesso.

Tutte le predette argomentazioni devono estendersi anche alla richiesta d'accesso avente ad oggetto "tutte le istanze, esposti, segnalazioni trasmesse dal Sig. .... alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto richieste di dati relativi allo stesso Avv. .... e degli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito".

Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ogni soggetto deve poter conoscere i contenuti di esposti e segnalazioni presentate a suo carico potendo, gli stessi, avere effetti rilevanti sulla propria sfera personale o professionale – come nel caso che ci occupa – e deve, pertanto, essere messo in grado di conoscerne la portata, anche ai fini

dell'esercizio del diritto di difesa e quindi ex art. 24 comma 7 legge 241/90: in tali ipotesi il diritto alla riservatezza non può, come già precisato, considerarsi prevalente nei confronti dello speculare diritto d'accesso.

In questo senso è il parere della scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.